

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Comune di Napoli ricorre nei confronti della società IL. spa, quale incorporante di I.C.M.I. srl, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha annullato l'ingiunzione notificata alla I.C.M.I. srl il 13.4.2005 per il pagamento di canoni di fognatura e depurazione delle acque per l'anno 2000.

La sentenza gravata si fonda su una duplice ratio decidendi, in quanto da un lato, in accoglimento dell'appello incidentale della contribuente, afferma la decadenza del Comune dal potere impositivo, per esser stata emessa l'ingiunzione dopo il decorso del termine di cui al Regio Decreto n. 1175 del 1931, articolo 290 testo unico per la finanza locale approvato con; d'altro lato, rigettando l'appello principale del Comune, nega la sussistenza dei presupposti impositivi. Il ricorso del Comune si fonda su tre motivi. La IL. spa ha resistito con controricorso e la causa e' stata discussa alla pubblica udienza del 18.10.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Col primo mezzo, riferito all'articolo 360 c.p.c., n. 3, il Comune di Napoli censura il capo della sentenza gravata con cui la Commissione Tributaria Regionale ha statuito l'illegittimita' dell'ingiunzione per essere stata la stessa emessa dopo il decorso del termine triennale di decadenza dal potere impositivo di cui al primo comma del Regio Decreto n. 1175 del 1931, articolo 290 (che recita: "i ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti"). Ad avviso del ricorrente il Regio Decreto n. 1175 del 1931, articolo 290 non sarebbe applicabile nella fattispecie perche' la Legge n. 319 del 1976 (dal cui articolo 17, u.c. - nel testo modificato dal Decreto Legge n. 72 del 1995, convertito con la Legge n. 172 del 1995 - deriverebbe la soggezione della procedura di accertamento del canone di fognatura e depurazione alla disciplina del Regio Decreto n. 1175 del 1931) e' stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 63; con la conseguenza che - non operando la disciplina del Regio Decreto n. 1175 del 1931 - l'unico termine legalmente individuabile per l'esercizio della pretesa alla percezione del canone di fognatura e depurazione delle acque sarebbe quello prescrizioneale quinquennale previsto dall'articolo 2948 c.c., n. 4 per le prestazioni periodiche annuali. Con il secondo e terzo mezzo il ricorrente censura la statuizione con cui la sentenza gravata ha affermato l'illegittimita' dell'ingiunzione per difetto del presupposto impositivo dello scarico in pubblica fognatura, sul presupposto che il Collettore dello (OMESSO), in cui - tramite il (OMESSO) - la contribuente scarica, non sia una pubblica fognatura ma un corso d'acqua superficiale. In particolare, col secondo mezzo il Comune di Napoli denuncia l'insufficienza della motivazione della sentenza gravata (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5) sul fatto controverso della natura del Collettore dello (OMESSO), lamentando che la Commissione Tributaria Regionale - recependo acriticamente la tesi della contribuente secondo cui detto collettore non potrebbe considerarsi una pubblica fognatura - avrebbe omesso di considerare la documentazione prodotta dal Comune a dimostrazione della destinazione del medesimo collettore a fognatura e avrebbe trascurato che nelle stesse sentenze dei tribunali delle Acque Regionale e

Superiore - in cui si accerta che detto collettore costituisce opera di bonifica viene tuttavia riconosciuto che il medesimo assolve anche, aggiuntivamente, alla funzione di recapito fognario. Col terzo mezzo, infine, il Comune di Napoli denuncia la violazione della Legge n. 36 del 1994, articoli 14 e 16 e Legge n. 319 del 1976, articolo 17 (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3) per aver negato la debenza del canone o diritto di fognatura e depurazione pur in presenza di un allaccio ad un manufatto avente funzione di recapito dei reflui. Il primo motivo e' solo parzialmente fondato. In proposito appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'evoluzione della disciplina della materia. Il canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, era inizialmente disciplinato dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319, articoli 16 e 17, recante: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"; l'articolo 16 istituiva il canone o diritto, ponendolo a carico degli utenti e a favore degli enti gestori, e l'articolo 17 fissava i criteri per la determinazione della relativa tariffa (composta da una parte relativa al servizio di fognatura e da una parte relativa al servizio di depurazione).

La disciplina del canone o diritto venne successivamente integrata dal Decreto Legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla Legge 23 aprile 1981, n. 153, che, tra varie modifiche della Legge n. 319 del 1976, vi aggiunse l'articolo 17 bis, concernente la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa dovuta per le acque provenienti da insediamenti produttivi, e l'articolo 17 ter, nel quale erano contenute le norme per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni del canone.

Gli articoli 17 bis e 17 ter sono stati abrogati dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 32, la quale ha ridefinito, all'articolo 14, i criteri per la determinazione delle quote della tariffa prevista per il servizio di fognatura e di depurazione, nell'ambito di un disegno complessivo volto alla costituzione di un servizio idrico integrato ed alla privatizzazione del rapporto con gli utenti. L'abrogazione della Legge n. 319 del 1976, articolo 17 ter aveva pero' creato un vuoto normativo, per il tempo fino all'entrata in vigore del sistema prefigurato dalla Legge n. 36 del 1994, relativamente all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso del canone e tale vuoto e' stato colmato dal Decreto Legge 17 marzo 1995, n. 79, che (nel testo risultante all'esito della conversione operata dalla Legge 17 maggio 1995, n. 172) ha aggiunto alla Legge n. 319 del 1976, articolo 17, un u.c., nel quale, tra l'altro, si stabilisce che "Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 13, 14 e 15, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione e' effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articoli 68 e 69, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento". Successivamente e' intervenuto la Legge 23 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 42, che "in attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 13" ha modificato, limitatamente alla quota di canone riferita al servizio di depurazione, le modalita' di calcolo della tariffa, mantenendo tuttavia fermo che la relativa riscossione si

svolgesse "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione", ossia, in sostanza, secondo il disposto dell'ultimo comma aggiunto alla Legge n. 319 del 1976, articolo 17 dal Decreto Legge n. 79 del 1995. Ancora successivamente, la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 31, comma 28, ha stabilito che "A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 13 e segg.". Per effetto di tale disposizione il diritto o canone de quo - ormai normativamente definito "corrispettivo" dei servizi di depurazione e di fognatura - ha perso la natura tributaria. Conseguentemente al medesima citata Legge n. 448 del 1998, articolo 31, comma 28 ha abrogato espressamente l'ultimo comma aggiunto alla Legge n. 319 del 1976, articolo 17 dal Decreto Legge n. 79 del 1995, nonché la Legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 42, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione". Dopo la Legge n. 448 del 1998 e' ulteriormente intervenuto in argomento il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"), il quale ha introdotto le seguenti innovazioni:

- con l'articolo 63, comma 1, ha abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, la Legge n. 319 del 1976;
- con l'articolo 62, comma 5, ha stabilito che l'abrogazione della Legge n. 319 del 1976, articoli 16 e 17 avrebbe avuto effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla Legge n. 36 del 1994, articolo 13 e segg.;
- con l'articolo 65, comma 6, ha stabilito che il canone o diritto di cui alla Legge n. 319 del 1976, articolo 16, e successive modificazioni, si sarebbe applicato ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo e per il relativo accertamento e riscossione si sarebbero osservate le disposizioni relative al tributo abrogato.

In sostanza il Decreto Legislativo n. 152 del 1999 da un lato, con l'articolo 63, comma 1, ha disposto l'abrogazione della Legge n. 319 del 1976 con decorrenza 13.6.99 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29.5.99) e d'altro lato, con l'articolo 62, comma 5, ha disposto - per la sola Legge n. 319 del 1976, articoli 16 e 17 - il differimento dell'effetto abrogativo fino al momento dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla Legge n. 36 del 1994, articolo 13 e segg.. Al riguardo va sottolineato che, come si e' visto sopra, l'abrogazione della Legge n. 319 del 1976, articolo 17, u.c. (aggiunto dal Decreto Legge n. 79 del 1996) era stata già disposta, con decorrenza 1.1.99, dalla Legge n. 448 del 1998, articolo 31, comma 28. Il Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 62, comma 5, riferendosi, oltre che all'articolo 16, all'intero articolo 17, ha inteso protrarre la vigenza di tutti i commi di tale ultimo articolo fino al momento dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla Legge n. 36 del 1994, articolo 13 e segg. e in tal guisa ha differito, per l'articolo 17, u.c., la data di decorrenza della relativa abrogazione, originariamente prevista all'1.1.99. Infine il Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000, n. 258 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 153/L alla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2000, n. 218), recante: "Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma

della Legge 24 aprile 1998, n. 128, articolo 1, comma 4", ha, con l'articolo 24, comma 1, lettera a), espressamente soppresso il Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 62, commi 5 e 6. Per effetto di tale soppressione, la disposizione che differiva fino al momento dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato la decorrenza dell'abrogazione della Legge n. 319 del 1976, articoli 16 e 17 e' stata caducata e, pertanto, l'abrogazione di tali articoli e' divenuta efficace dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 258 del 2000 (ossia dal 3.10.2000, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Conclusivamente, quindi, fino al 3.10.2000 il canone o diritto di cui alla Legge n. 319 del 1976, articolo 16 deve essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (al fine di affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle relative controversie); vedi, tra le tante, SSUU 10960 del 2004: "La giurisprudenza di queste Sezioni unite e' costante nell'affermare che il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va qualificato come tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000, perche' soltanto a partire da questa data esso ha cessato di essere considerato tale dall'ordinamento, per effetto del Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000, n. 258, articolo 24, che, nel sopprimere Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento che era stato disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 13 e segg. Consegue che le controversie concernenti i canoni di fognatura e depurazione relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2 (ex plurimis, Cass. 13 giugno 2002 n. 8444; 24 gennaio 2003 n. 1086 e 1087; 6 febbraio 2003 n. 1735; 17 luglio 2003 n. 11188; 17 dicembre 2003 n. 19388 e 19390; 17 febbraio 2004 n. 3054); conformi, nella giurisprudenza successiva a quella citata nello stralcio trascritto, le sentenze delle Sezioni Unite nn. 8017/04, 6418/05, 9605/06, nonche' la sentenza della Sezione Tributaria n. 26688/09. Dalla qualificazione come tributo, fino al 3.10.2000, del canone o diritto di cui alla Legge n. 319 del 1976, articolo 16 discende che - come pure gia' precisato da questa Corte con le sentenze 795/05, 1318/05, 2100/05, 4881/05, 2584/10, 2943/10 - la disciplina del suo accertamento e della sua riscossione deve avvenire, trattandosi di tributo locale, secondo le regole fondamentali contenute nel testo unico per la finanza locale, salva l'applicazione di discipline speciali contenute in singole leggi d'imposta. D'altra parte, come sopra illustrato, l'applicazione delle norme del testo unico per la finanza locale e' espressamente richiamata, per il tributo in questione, dalla Legge n. 319 del 1976, u.c., aggiunto dal Decreto Legge n. 79 del 1995. Ne' tale conclusione risulta inficiata dal rinvio alla disciplina della riscossione dei canoni dell'acqua potabile, ivi compresi i termini, contenuto nella Legge n. 319 del 1976, articolo 17, comma 5, poiche' detto rinvio non comporta una totale deroga alla complessiva disciplina dei tributi inserita nel testo unico sulla finanza locale, e in particolare alle norme in materia di accertamento. Il termine "riscossione" ha, infatti, un significato ben preciso nel linguaggio normativo tributario e allo stesso non puo', pertanto, essere assegnata un'accezione lata ed impropria, comprensiva della necessaria (ma distinta) fase dell'accertamento.

Proprio la natura tributaria dell'entrata rende indefettibile, infatti, in caso di evasione totale o parziale, una pronuncia autoritativa dell'amministrazione, destinata ad esprimere la pretesa fiscale in modo definitivo, ove non tempestivamente impugnata ed annullata. L'accertamento in materia di canoni di depurazione, quindi, deve avvenire - in difetto di una speciale disciplina - secondo l'articolo 273 e segg. (e, per quanto qui specificamente interessa, nel rispetto del termine triennale fissato dall'articolo 290) del Regio Decreto n. 1175 del 1931. Per quanto precede, poiche' l'ingiunzione per cui e' causa riguarda il canone per il servizio di fognatura e depurazione delle acque maturato nell'intero anno 2000, occorre distinguere tra la parte di canone riferibile al periodo dall'1 gennaio al 2 ottobre e la parte di canone riferibile al periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre. Per la prima parte, si deve giudicare esatta la statuizione in diritto della sentenza gravata che ha ritenuto applicabile alla fattispecie il Regio Decreto n. 1175 del 1931, articolo 290 e conseguentemente ha annullato l'ingiunzione sul presupposto che al momento della relativa notifica il Comune fosse decaduto dalla potesta' impositiva. Per la parte di canone richiesto con l'ingiunzione impugnata che si riferisce al periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000, viceversa, non trattandosi di tributo, non opera il Regio Decreto n. 1175 del 1931, articolo 290 e, pertanto, il motivo di ricorso va giudicato fondato. Tale conclusione, tuttavia, non consente di pervenire all'accoglimento nemmeno parziale del ricorso del Comune, giacche', come gia' rilevato, la sentenza gravata si fonda su una duplice statuizione, la prima relativa alla decadenza del Comune dal potere impositivo e la seconda relativa alla sussistenza dei presupposti impositivi. La seconda statuizione e' stata censurata dal ricorrente con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ma entrambi tali motivi vanno rigettati. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione della sentenza gravata, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di considerare la documentazione prodotta dal Comune a dimostrazione della destinazione a fognatura del Collettore dello (OMESSO) e avrebbe trascurato che anche nelle sentenze dei tribunali delle acque prodotte dalla contribuente, pur dichiarandosi che il Collettore dello (OMESSO) e' un'opera di bonifica, risulterebbe riconosciuto che il medesimo assolve anche alla funzione di recapito fognario. Il motivo e' inammissibile, perche' ha ad oggetto un accertamento di fatto contenuto nella sentenza gravata (secondo cui il Collettore dello (OMESSO) e' un corso d'acqua superficiale e non una fognatura) e non individua lacune o contraddizioni del percorso motivazionale che ha condotto a tale accertamento, ma si limita a contrapporre alla valutazione delle risultanze documentali operata dal giudice di merito una valutazione diversa, proposta dalla parte; in tal guisa il motivo si risolve, in definitiva, in una richiesta di rinnovazione dell'indagine di fatto sulla natura del Collettore, palesemente inammissibile nel giudizio di cassazione.

Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione della Legge n. 36 del 1994, articolo 14 e Legge n. 319 del 1976, articoli 16 e 17 per aver negato la debenza del canone o diritto di fognatura e depurazione pur in presenza di un allaccio ad un manufatto avente funzione di recapito dei reflui, e' pur esso inammissibile perche' non e' pertinente alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata; la Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo non in base dell'affermazione di diritto (mai enunciata nella sentenza gravata) secondo cui il canone de quo non sarebbe dovuto da parte

dei soggetti allacciati alla pubblica fognatura, bensì in base dell'accertamento di fatto che il Collettore dello (OMESSO) non è una pubblica fognatura. In definitiva, quindi, dovendosi respingere entrambi i motivi di ricorso proposti contro la statuizione relativa alla insussistenza dei presupposti impositivi, il motivo di ricorso proposto contro la statuizione di decadenza del Comune dal potere impositivo risulta inammissibile, per carenza di interesse, anche nella parte in cui è fondato. Il ricorso va quindi respinto. Le spese si compensano.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.